



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Via Nazionale I, 70 – 02010 Castel Sant'Angelo
e-mail: comune@comune.castelsantangelo.ri.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 30/03/2017

OGGI TITO: Approvazione aliquote per l'imposta municipale propria (IMU) – Anno 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta mese di marzo, alle ore sedici e minuti quindici, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	Luigi Taddei	Sindaco	X	
2	Sandro Pirri	Vice Sindaco	X	
3	Gianluca Pacitti	Consigliere	X	
4	Giuliano Tarquini	Consigliere		X
5	Massimo Boccacci	Consigliere	X	
6	Mauro Saulli	Consigliere		X
7	Emanuele Giovinale	Consigliere	X	
8	Mauro Lucarelli	Consigliere	X	
9	Emidio Dionisi	Consigliere	X	
10	Emanuele Coronetta	Consigliere	X	
11	Andrea Mittarelli	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Picchi.

Il Sig. Luigi Taddei, nella sua qualità di Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
Provincia di Rieti

Cron. 188
Pubblicato dal 18.06.2018
al 03.05.2017 per giorni 15
consecutivi.

IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con congruaggio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. **COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208.**

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 riportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Vista altresì la Legge di stabilità 2015 Legge 23.12.2014 n. 190 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale G.U.25.12.2014, in particolare:

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
- b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015»;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- D.L. n. 244 del 30/12/2016 convertito in legge n. 19 del 27/02/2017 che differisce al 31 marzo 2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone: «15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23, in data 09/09/2014 e s.m.i.;

Richiamato l'art 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 che testualmente recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

Ritenuto pertanto di dover confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2016 con atto del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2016;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

Il Sindaco relaziona ed illustra la proposta;

Dato atto che nessun Consigliere chiede di intervenire;

Partecipano alla votazione n° 9 Consiglieri

Con votazione espressa per alzata di mano e con

Con voti favorevoli n° 9

Contrari n.//

Astenuti n. //

espressi nelle forme di legge

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte e integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di confermare per l'anno 2017, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), deliberate per l'anno 2016 con atto del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2016;

3. Di riassumere, per l'anno 2017, le aliquote così come deliberate per l'anno 2016 nel prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot e ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10 ‰
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 ‰

4. Di riassumere, per l'anno 2017, le detrazioni d'imposta IMU, così come deliberate per l'anno 2016 nel prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica	200,00

5. Di inviare la presente deliberazione in via telematica per l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dall'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, e di non essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante pec;

6. Di dichiarare altresì con separata votazione palese espressa con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere in merito.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Dr.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale, sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale ad oggetto **“Approvazione aliquote per l'imposta municipale propria (IMU) – Anno 2017 ”** esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

[] Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente essendo mero atto di indirizzo.

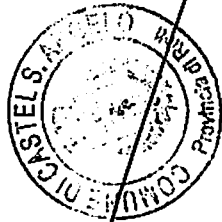
[X] Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Castel Sant'Angelo, 28/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Picchi





PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

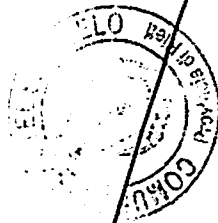
La sottoscritta Dott.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore "Economico, finanziario, tributario e del personale" sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto **" Approvazione aliquote per l'imposta municipale propria (IMU) – Anno 2017"** visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile competente e ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere di regolarità contabile.

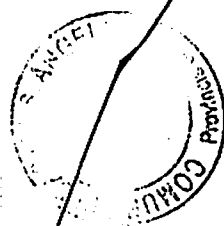
Castel Sant'Angelo, li 28/03/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

Dott. ssa Maria Picchi







Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Lungi Taddei



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Picchi



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18.06.2017

Li, 18.06.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Picchi



ESECUTIVITA'

☒ Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

☐ Esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del T.U. n. 267/00 in data _____

Castel S. Angelo, il 18.06.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Picchi

